

Legge n° 36 del 28/12/1994: “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 << Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

**Art. 6**  
**(Università)**

1. Le Università contribuiscono, per quanto di competenza, al processo di elaborazione del piano sanitario regionale.
2. La Giunta regionale e le Università, ai sensi dell'art. 6 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, così come modificato dall'articolo 7 del *decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*, stipulano appositi protocolli d'intesa:
  - a) per regolamentare l'apporto delle Facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del Servizio sanitario;
  - b) per la realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale connessi alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;
  - c) per l'espletamento dei corsi di formazione, per il conseguimento del diploma universitario di 1° livello, di cui all'art. 2 della *legge 19 novembre 1990, n. 341*.
3. La Giunta regionale, per le Aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facoltà di medicina e chirurgia, istituisce la Commissione paritetica Regione-Università con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni.
4. La Commissione paritetica è costituita da n. 3 rappresentanti della Regione e da n. 3 rappresentanti della Università. Alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Azienda ospedaliera interessata.